

N. 304-2047-1750-2116-C

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*nella seduta del 26 ottobre 1972*

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 12 aprile 1973 (Stampato n. 539)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

(MISASI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(COLOMBO EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera*

*il 18 aprile 1973*

---

Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato

---

*Testo delle modifiche approvate dalla VIII Commissione permanente Istruzione e Belle Arti.  
I relatori Spitella per la maggioranza e Bini di minoranza sono stati autorizzati, dall'Assemblea, a riferire oralmente il 23 maggio 1973.*

E

## **PROPOSTE DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAICICH, NATTA, GIANNANTONI, CHIARANTE, BERLINGUER GIOVANNI, BENEDETTI TULLIO, BINI, FINELLI, PELLEGATTA MARIA AGOSTINA, PICCIOTTO, TEDESCHI, TESSARI, VITALI**

*Presentata il 13 aprile 1973*

---

Provvedimenti urgenti per il personale della scuola

---

**d'iniziativa del Deputato SALVATORI**

*Presentata il 26 febbraio 1973*

---

Norme per il conferimento del ruolo *ad personam* ai docenti delle scuole secondarie statali abilitati, in servizio, con nomina a tempo indeterminato e non licenziabili

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PANDOLFO, CARIGLIA, REGGIANI, MAGLIANO, LIGORI, RUSSO QUIRINO, RIZZI, CETRULLO, POLI**

*Presentata il 10 maggio 1973*

---

Provvedimenti urgenti per il personale della scuola

**TESTO**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**N. 304-B**

**ART. 1.**

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi appresso indicati, uno o più decreti con valore di legge ordinaria:

a) per la disciplina unitaria del nuovo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e di ogni altra istituzione scolastica o tipo di scuola con eventuali adattamenti resi necessari da peculiari finalità, e del personale di ogni altra categoria che svolga funzioni direttive o docenti nelle scuole od istituti d'istruzione statali di ogni ordine e grado, esclusa l'Università;

b) per la conseguente revisione della posizione del predetto personale in ordine alla ristrutturazione delle carriere, alla giusta valutazione economica delle funzioni docente e direttiva nonché al riordinamento e alla istituzione dei ruoli organici, compreso quello dei direttori delle accademie di belle arti e dei licei artistici, con forme opportune di decentramento a livello regionale o provinciale;

c) per la disciplina del nuovo stato giuridico e la revisione del trattamento economico del personale non insegnante delle scuole di cui alla precedente lettera a) e dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato nonché dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale.

**TITOLO I**

**PERSONALE DIRETTIVO, ISPETTIVO  
E DOCENTE**

**ART. 2.**

Lo stato giuridico del personale di cui alla lettera a) del precedente articolo dovrà tenere conto, nel quadro dei principi costituzionali,

**TESTO**

DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE,  
(ISTRUZIONE E BELLE ARTI).

**ART. 1.**

*Identico.*

*a) identico;*

*b) identico;*

*c) identico;*

*d) per la istituzione e il riordinamento degli organi collegiali di governo degli istituti e scuole materne e di istruzione elementare, secondaria ed artistica.*

**TITOLO I**

**PERSONALE DIRETTIVO, ISPETTIVO  
E DOCENTE**

**ART. 2.**

*Identico.*

della natura della professione docente e dei caratteri richiesti dal suo esercizio in una scuola adeguata alle esigenze personali e sociali e in una comunità scolastica nella quale si attua non solo la trasmissione della cultura ma anche il continuo e autonomo processo di elaborazione di essa, in stretto rapporto con la società, per il pieno sviluppo della personalità dell'alunno nell'attuazione del diritto allo studio.

Esso inoltre dovrà ispirarsi ad un corretto criterio di distinzione fra le competenze e le responsabilità politiche, amministrative e didattiche proprie dei vari organi ed istituti che provvedono alla scuola e di collaborazione fra questi.

La revisione della posizione del predetto personale dovrà tenere conto dell'impegno richiesto e delle responsabilità culturali, didattiche e sociali ad esso connesse.

## ART. 3.

Sarà rivalutata la posizione del personale direttivo, ispettivo e docente, nei suoi vari aspetti, anche in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali già in atto e di quelli richiesti dalla presente legge, con particolare riguardo alle attività di autoaggiornamento, alla partecipazione agli organi collegiali della scuola, ai rapporti con gli altri docenti ai fini dell'azione di coordinamento didattico e interdisciplinare, ai rapporti con gli altri operatori ed esperti che collaborano all'attività educativa della scuola con assistenza medico-socio-psico-pedagogica, alla presenza nelle attività di partecipazione degli alunni nella vita della scuola, ai rapporti con le famiglie, nonché all'obbligo di sostituire i colleghi assenti nei limiti che verranno stabiliti nell'ambito dell'orario obbligatorio di servizio di cui al primo comma, numero 3), del successivo articolo 4.

A partire dal 1° gennaio 1976 si procederà, gradualmente, in armonia con l'organizzazione dei servizi, al riordinamento dei ruoli prevedendo, per il personale docente, un ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, ed altro ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente. I predetti ruoli saranno internamente articolati in modo diverso e distinto per quanto concerne il ruolo del personale

## ART. 3.

Sarà rivalutata la posizione del personale direttivo, ispettivo e docente, nei suoi vari aspetti, anche in conseguenza dei maggiori impegni culturali e professionali già in atto e di quelli richiesti dalla presente legge, con particolare riguardo alle attività di autoaggiornamento, alla partecipazione agli organi collegiali della scuola, ai rapporti con gli altri docenti ai fini dell'azione di coordinamento didattico e interdisciplinare, ai rapporti con gli altri operatori ed esperti che collaborano all'attività educativa della scuola con assistenza medico-socio-psico-pedagogica, alla presenza nelle attività di partecipazione degli alunni nella vita della scuola, ai rapporti con le famiglie.

A decorrere dal 1° gennaio 1976 si procederà al riordinamento dei ruoli prevedendo, per il personale docente, un ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore, ed altro ruolo nel quale saranno inquadrati i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto attualmente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente. I predetti ruoli saranno internamente articolati in modo diverso e distinto per quanto concerne il ruolo del personale docente laureato a seconda che presti servizio nelle scuole secondarie di primo o secondo grado, e in modo uniforme per il personale docente diplomato della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica, salva diversa

docente laureato a seconda che presti servizio nelle scuole secondarie di primo o secondo grado, e in modo uniforme per il personale docente diplomato della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica, salva diversa permanenza nelle singole classi di stipendio per il personale che insegna nella scuola secondaria superiore, fermo restando il criterio dell'agganciamento a scalare dei parametri del ruolo del personale docente diplomato con quelli del personale docente laureato della scuola secondaria di primo grado, e fermo restando il rapporto attualmente esistente fra i parametri del personale docente laureato della scuola secondaria e quelli degli assistenti e dei professori universitari.

I docenti di insegnamenti per i quali non sia prevista una classe di abilitazione sono inquadrati in uno dei due ruoli in analogia ai docenti di insegnamenti affini, salva la diversa collocazione degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica per i quali detta analogia non sia applicabile.

Sarà mantenuto il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio per merito distinto, da conseguirsi mediante sostituzione degli attuali concorsi con forme nuove di accertamento del progresso culturale e professionale del docente.

#### ART. 4.

Lo stato giuridico del personale di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della presente legge dovrà stabilire:

1) la garanzia della libertà d'insegnamento, intesa come libera espressione culturale dell'insegnante e come autonomia didattica nel rispetto degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato in applicazione dei principi della Costituzione, nonché della coscienza morale e civile degli alunni e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità.

In questo quadro sarà tutelata e regolamentata la sperimentazione;

2) le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione docente, tenuto conto

permanenza nelle singole classi di stipendio per il personale che insegna nella scuola secondaria superiore, fermo restando il criterio dell'agganciamento a scalare dei parametri del ruolo del personale docente diplomato con quelli del personale docente laureato della scuola secondaria di primo grado, e fermo restando il rapporto attualmente esistente fra i parametri del personale docente laureato della scuola secondaria e quelli degli assistenti e dei professori universitari. I docenti di insegnamenti per i quali non sia prevista una classe di abilitazione sono inquadrati in uno dei due ruoli in analogia ai docenti di insegnamenti affini, salva la diversa collocazione degli insegnanti degli istituti di istruzione artistica per i quali detta analogia non sia applicabile.

Con la medesima decorrenza e con analoghi criteri saranno riordinati i ruoli del personale ispettivo e direttivo della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica.

I provvedimenti delegati relativi alle misure previste per il personale di cui ai due commi precedenti saranno emanati entro il 30 giugno 1975.

Gli effetti economici e il conseguente onere finanziario verranno distribuiti in due esercizi finanziari con decorrenza 1° luglio 1976 per il 50 per cento e 1° luglio 1977 per l'intero ammontare.

Sarà mantenuto il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio per merito distinto, da conseguirsi mediante sostituzione degli attuali concorsi con forme nuove di accertamento del progresso culturale e professionale del docente.

#### ART. 4.

Lo stato giuridico del personale di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della presente legge dovrà stabilire:

1) la garanzia della libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale dell'insegnante nel rispetto dei principi costituzionali e secondo gli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, nonché nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità.

In questo quadro sarà tutelata e regolamentata la sperimentazione;

2) le attribuzioni, i doveri e i diritti connessi con la funzione docente, tenuto conto

dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e del governo della comunità scolastica; le attribuzioni, i doveri e i diritti propri della funzione direttiva intesa come promozione e coordinamento delle attività dell'istituto o del circolo; le responsabilità esecutive connesse con le decisioni di competenza degli organi collegiali nonché le responsabilità specifiche di ordine amministrativo, escluse in ogni caso le competenze di carattere contabile di ragioneria e di economato; il riordinamento della funzione ispettiva nel quadro di una visione unitaria della stessa a livello centrale, regionale e provinciale e le attribuzioni, i doveri e i diritti della medesima intesa come attività di esperti professionali utilizzati dall'amministrazione scolastica per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione;

3) l'orario obbligatorio di servizio uguale per tutti i docenti del medesimo tipo di scuola, le eventuali prestazioni straordinarie e la corresponsione dei compensi che saranno dovuti secondo la durata delle prestazioni;

4) le forme e le modalità di reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo nella prospettiva di una preparazione a livello universitario con diversi indirizzi secondo i vari tipi di insegnamento, da richiedere come requisito di base a tutti i docenti unitamente alla specifica abilitazione.

L'accesso alle carriere dovrà avvenire per concorso sulla base dell'accertamento della preparazione specifica e delle capacità per l'esercizio della professione, fatta salva la previsione, sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti, di altre forme di assunzione in ruolo, quando ciò sia richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione con riferimento agli insegnamenti specializzati di natura tecnica, professionale e artistica. I concorsi per la scuola media saranno indetti su base regionale o, se richiesto dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale, su base provinciale.

Per l'accertamento previsto dal concorso potrà anche valere l'esame di Stato necessario al conseguimento dell'abilitazione. In tale ipotesi, al fine della immissione in ruolo, potranno essere previste graduatorie ad esaurimento aggiornabili, da utilizzare per la copertura di una aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico, non superiore al 50 per cento.

Il personale direttivo e ispettivo dovrà essere reclutato tra il personale docente avente un congruo numero di anni di ser-

dei rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e del governo della comunità scolastica; le attribuzioni, i doveri e i diritti propri della funzione direttiva intesa come promozione e coordinamento delle attività dell'istituto o del circolo; le responsabilità esecutive connesse con le decisioni di competenza degli organi collegiali nonché le responsabilità specifiche di ordine amministrativo, escluse in ogni caso le competenze di carattere contabile di ragioneria e di economato; il riordinamento della funzione ispettiva nel quadro di una visione unitaria della stessa a livello centrale, regionale e provinciale e le attribuzioni, i doveri e i diritti della medesima intesa come attività di esperti professionali utilizzati dall'amministrazione scolastica per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione;

3) l'orario obbligatorio di servizio uguale per tutti i docenti del medesimo tipo di scuola, le eventuali prestazioni straordinarie e la corresponsione dei compensi che saranno dovuti secondo la durata delle prestazioni.

L'orario obbligatorio di servizio dovrà prevedere il numero delle ore di insegnamento e quelle riguardanti le attività non d'insegnamento. Nella scuola materna l'orario del personale insegnante sarà ridotto a non più di 36 ore settimanali garantendo l'attuale prestazione complessiva giornaliera per gli alunni;

4) l'orario obbligatorio di servizio per il personale ispettivo e direttivo;

5) le forme e le modalità di reclutamento del personale insegnante, direttivo e ispettivo nella prospettiva, fatti salvi i casi in cui gli insegnamenti richiedono particolari competenze di natura tecnica, professionale ed artistica, di una formazione universitaria completa da richiedere come requisito di base a tutti i docenti unitamente alla specifica abilitazione.

L'accesso alle carriere dovrà avvenire per concorso sulla base dell'accertamento della preparazione specifica e delle capacità per l'esercizio della professione, fatta salva la previsione, sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti, di altre forme di assunzione in ruolo, quando ciò sia richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione con riferimento agli insegnamenti specializzati di natura tecnica, professionale e artistica. I concorsi per la scuola media saranno indetti su base regionale o, se richiesto dagli statuti delle regioni ad autonomia speciale, su base provinciale.

vizio di ruolo, sempre fatta salva la previsione di cui al primo capoverso del presente n. 4) limitatamente alle scuole di istruzione artistica;

5) la disciplina inerente alla partecipazione dei docenti alle commissioni di abilitazione e di concorso;

6) la disciplina dell'assegnazione di sede ai vincitori dei concorsi secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle preferenze degli aspiranti; la disciplina del periodo di prova che non potrà essere inferiore ad un anno scolastico, con previsione dei casi di proroga;

7) le norme, i criteri e le strutture per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti.

Per la scuola con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana potrà essere utilizzata anche l'opera di esperti e di docenti di università estere.

Saranno istituiti, nell'ambito della scuola materna, primaria e secondaria, appositi istituti per la documentazione, per la ricerca e per la sperimentazione didattiche, nonché per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti, i quali, utilizzando le strutture degli attuali centri didattici nazionali, offrano garanzie di validità scientifica, di democraticità e di autonomia didattica.

Gli attuali centri didattici nazionali saranno conseguentemente soppressi e cesseranno la loro attività nel momento in cui inizieranno a funzionare gli istituti di cui al capoverso precedente;

8) le forme di valutazione del servizio cui dovrà provvedere, su relazione del capo di istituto o del direttore di circolo didattico, un apposito comitato eletto dal collegio dei professori.

La valutazione, non riferibile comunque ad un periodo superiore all'ultimo triennio, dovrà essere espressa su richiesta degli interessati o dell'amministrazione o in caso di inadempienza dei doveri connessi all'esercizio della professione o di insufficienza di rendimento.

Saranno previste le modalità per la presentazione di ricorsi contro le valutazioni espresse, e stabiliti gli organi competenti a decidere;

9) la disciplina dei passaggi di ruolo e di cattedre, previo il possesso dei requisiti richiesti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'indicazione delle materie o del gruppo di materie di insegnamento per le quali possa ammettersi il passaggio e con adeguata

Per l'accertamento previsto dal concorso potrà anche valere l'esame di Stato necessario al conseguimento dell'abilitazione. In tale ipotesi, al fine della immissione in ruolo, potranno essere previste graduatorie ad esaurimento aggiornabili, da utilizzare per la copertura di una aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico, non superiore al 50 per cento.

Il personale direttivo e ispettivo dovrà essere reclutato tra il personale docente avente un congruo numero di anni di servizio di ruolo, sempre fatta salva la previsione di cui al primo capoverso del presente n. 5) limitatamente alle scuole di istruzione artistica;

6) la disciplina inerente alla partecipazione dei docenti alle commissioni di abilitazione e di concorso;

7) la disciplina dell'assegnazione di sede ai vincitori dei concorsi secondo l'ordine di graduatoria e tenendo conto delle preferenze degli aspiranti; la disciplina del periodo di prova che non potrà essere inferiore ad un anno scolastico, con previsione dei casi di proroga;

8) le norme, i criteri e le strutture per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti.

Per la scuola con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana potrà essere utilizzata anche l'opera di esperti e di docenti di università estere.

Saranno istituiti, nell'ambito della scuola materna, primaria e secondaria, appositi istituti per la documentazione, per la ricerca e per la sperimentazione didattiche, nonché per l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti, i quali, utilizzando le strutture degli attuali centri didattici nazionali, offrano garanzie di validità scientifica, di democraticità e di autonomia didattica.

Gli attuali centri didattici nazionali saranno conseguentemente soppressi e cesseranno la loro attività nel momento in cui inizieranno a funzionare gli istituti di cui al capoverso precedente;

9) la modalità di valutazione del servizio, non riferibile comunque ad un periodo superiore al triennio, cui dovrà provvedere solo su richiesta dell'interessato, un apposito comitato eletto dal collegio dei docenti, previa relazione del capo di istituto o del direttore di circolo didattico.

Non sono ammesse le note di qualifica;

10) la disciplina dei passaggi di ruolo e di cattedre, previo il possesso dei requisiti

valutazione ad ogni effetto del servizio prestato nei ruoli di provenienza;

10) la disciplina dei trasferimenti a domanda e delle assegnazioni provvisorie di sede che tenga conto dei motivi di famiglia, dei titoli e dell'anzianità di servizio del personale, nonché delle esigenze del funzionamento della scuola.

La valutazione del ricongiungimento con l'altro coniuge ai fini del trasferimento dovrà avvenire indipendentemente dall'attività professionale dello stesso.

Particolari garanzie dovranno essere previste per i trasferimenti di ufficio che potranno essere disposti solo per soppressione di posto o per accertata incompatibilità di permanenza nella scuola e nella sede;

11) la disciplina dei congedi, delle aspettative, dei comandi, compresi quelli per motivi di studio o per aggiornamento, o per lo svolgimento di attività artistiche, tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento. Dovranno essere indicati gli organi competenti a concederli;

12) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico riguardante i casi e le condizioni per la cessazione del rapporto di impiego (dimissioni, decadenza, dispensa, destituzione, collocamento a riposo), per la riammissione in servizio, per la restituzione ai ruoli di provenienza, per il collocamento fuori ruolo e per la utilizzazione in altri compiti e funzioni a causa di sopravvenuta inidoneità, avendo riguardo alla particolare natura della professione docente;

13) la normativa riguardante la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari la cui competenza dovrà essere attribuita ad appositi organi, con le dovute garanzie di tutela del personale;

14) gli organi competenti in materia di contenzioso e le relative attribuzioni;

15) le norme di tutela delle libertà sindacali compresa la disciplina del diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni.

I decreti delegati conterranno apposite norme di attuazione per il personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero.

richiesti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'indicazione delle materie o del gruppo di materie di insegnamento per le quali possa ammettersi il passaggio e con adeguata valutazione ad ogni effetto del servizio prestato nei ruoli di provenienza;

11) la disciplina dei trasferimenti a domanda e delle assegnazioni provvisorie di sede che tenga conto dei motivi di famiglia, dei titoli e dell'anzianità di servizio del personale, nonché delle esigenze del funzionamento della scuola.

La valutazione del ricongiungimento con l'altro coniuge ai fini del trasferimento dovrà avvenire indipendentemente dall'attività professionale dello stesso.

Particolari garanzie dovranno essere previste per i trasferimenti di ufficio che potranno essere disposti solo per soppressione di posto o per accertata incompatibilità di permanenza nella scuola e nella sede;

12) la disciplina dei congedi, delle aspettative, dei comandi, compresi quelli per motivi di studio o per aggiornamento, o per lo svolgimento di attività artistiche, tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuità dell'insegnamento. Dovranno essere indicati gli organi competenti a concederli;

13) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico riguardante i casi e le condizioni per la cessazione del rapporto di impiego (dimissioni, decadenza, dispensa, destituzione, collocamento a riposo), per la riammissione in servizio, per la restituzione ai ruoli di provenienza, per il collocamento fuori ruolo e per la utilizzazione in altri compiti e funzioni a causa di sopravvenuta inidoneità, avendo riguardo alla particolare natura della professione docente;

14) la normativa riguardante la materia dei procedimenti e delle sanzioni disciplinari la cui competenza dovrà essere attribuita ad appositi organi, con le dovute garanzie di tutela del personale;

15) gli organi competenti in materia di contenzioso e le relative attribuzioni;

16) le norme di tutela delle libertà sindacali compresa la disciplina del diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni.

I decreti delegati conterranno apposite norme di attuazione per il personale ispettivo, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni scolastiche italiane funzionanti all'estero.



TITOLO II  
PERSONALE NON DOCENTE

ART. 5.

Lo stato giuridico del personale non insegnante di cui alla lettera c) dell'articolo 1 dovrà stabilire:

1) la ristrutturazione delle carriere, il riordinamento dei ruoli e l'unificazione di quelli con funzioni corrispondenti.

Saranno determinate le attribuzioni di ciascuna carriera con l'indicazione degli obblighi di servizio in rapporto agli orari, alle attività e al funzionamento delle istituzioni scolastiche;

2) la determinazione degli organici in rapporto al numero delle classi e tenendo conto della popolazione scolastica, dei laboratori, delle officine, delle aziende agricole, delle strutture degli edifici, degli orari, degli obblighi di servizio, delle attività di cui al numero 1) del presente articolo, nonché, per i convitti nazionali, gli educandi femminili dello Stato e convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, del numero dei convittori e dei semiconvittori;

3) la determinazione delle modalità di assunzione in ruolo nelle diverse carriere.

Per il personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria, sarà prevista l'assunzione in ruolo, nei limiti delle vacanze dell'organico, mediante concorsi per titoli, indetti ed espletati periodicamente in ogni provincia con graduatorie permanenti e aggiornabili, ai quali saranno ammessi i candidati con almeno 2 anni di servizio non di ruolo senza demerito.

Sarà previsto il conferimento degli incarichi annuali per il servizio non di ruolo del personale di cui al presente numero 3) mediante graduatorie provinciali;

4) l'istituzione di corsi di aggiornamento e di qualificazione culturale e professionale, di norma a carattere provinciale, per tutto il personale non docente;

5) la disciplina delle sostituzioni temporanee nei casi di assenza per durata superiore a venti giorni, escluso dal computo il periodo di congedo ordinario, del personale di concetto, esecutivo e ausiliario di ruolo e non di ruolo, allorché le stesse siano necessarie per garantire il funzionamento degli istituti o scuole, dei convitti nazionali, degli educandi femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale.

TITOLO II  
PERSONALE NON DOCENTE

ART. 5.

*Identico.*

1) *identico.*

*Identico.*

2) *identico;*

3) *identico.*

*Identico.*

*Identico.*

4) *identico;*

5) *identico;*

Sarà pure prevista e disciplinata la sostituzione temporanea del personale appartenente ad altre carriere;

6) le norme di tutela delle libertà sindacali di cui al primo comma, numero 15), dell'articolo 4 della presente legge;

7) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico del personale di cui al presente articolo in analogia a quanto previsto per il personale insegnante.

Saranno previste disposizioni particolari per la disciplina dello stato giuridico del personale assistente della scuola materna in rapporto ai compiti attribuiti al personale medesimo ed alla preparazione ad esso richiesta.

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE, COMUNI E FINALI

##### ART. 6.

Saranno dettate opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli ed alla ristrutturazione delle carriere di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 5 ed a quanto altro potrà derivare dall'applicazione della presente legge.

*Identico;*

6) le norme di tutela delle libertà sindacali di cui al primo comma, numero 16), dell'articolo 4 della presente legge;

7) la disciplina di ogni altro aspetto dello stato giuridico del personale di cui al presente articolo ad integrazione dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

*Identico.*

### TITOLO III

#### DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE, COMUNI E FINALI

##### ART. 6.

*Identico.*

##### ART. 7.

Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica è attribuito, a decorrere dal 1° settembre 1973, un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici di stipendio, sullo straordinario e sulla tredicesima mensilità, nelle misure di cui alla tabella allegata.

Detto assegno è sostitutivo degli attuali trattamenti accessori per indennità di direzione e compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente previsti dalla legge 18 marzo 1958, n. 165, e successive modificazioni, per assegni speciali previsti dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dagli articoli 85 e 87 del regolamento per l'istruzione industriale approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, per compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 giugno 1946, n. 19, ivi compresi quelli per la espansione scolastica.

A partire dalla suindicata data del 1° settembre 1973, al personale di cui al primo comma del presente articolo non potranno essere corrisposti indennità, compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati a carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciali o di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza della Amministrazione statale, fatta eccezione del compenso per il lavoro straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente reso, del trattamento di missione, delle indennità e degli assegni per il servizio all'estero, dell'indennità integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia, della tredicesima mensilità, dell'assegno personale di sede e dei compensi ai componenti le commissioni di esami negli istituti e scuole di istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica.

L'ammontare netto dell'indennità di servizio all'estero, dell'assegno di sede e delle analoghe indennità ed assegni per il personale in servizio all'estero, comprensivo dell'eventuale aumento o riduzioni in relazione alla situazione di famiglia, è ridotto mensilmente di un importo corrispondente a quello mensile netto dell'assegno pensionabile di cui al presente articolo.

## ART. 8.

In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 7 nei confronti del personale ivi previsto non si applicano l'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e la legge 9 aprile 1953, n. 310.

Sono soppressi l'assegno mensile previsto dalla legge 8 novembre 1961, n. 1162, e l'assegno personale previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533.

La legge 30 gennaio 1962, n. 14, l'articolo 3 della legge 20 maggio 1966, n. 335, e la legge 11 novembre 1971, n. 1094, sono abrogati.

Le norme del presente articolo hanno effetto dal 1° settembre 1973.

## ART. 9.

*Identico.*

## ART. 7.

Agli effetti della carriera, della quiescenza e della previdenza, per il personale di cui all'articolo 1 della presente legge, sarà riordinata la disciplina del riconoscimento o riscatto di tutti i servizi scolastici, di ruolo e non di ruolo, prestati in ogni tipo di scuola statale

in Italia e all'estero nonché in quelle legalmente riconosciute, e dei servizi non scolastici, di ruolo e non di ruolo, prestati alle dipendenze dello Stato, nonché del servizio militare prestato prima della nomina in ruolo. A tal fine, il servizio prestato in qualità di professore incaricato o assistente incaricato o straordinario nelle università sarà equiparato a quello svolto con la qualifica massima nelle scuole secondarie superiori. La presente disposizione ha valore retroattivo quale interpretazione autentica del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576.

Lo stipendio iniziale del personale della scuola, che passa ad altra carriera della stessa amministrazione, non dovrà essere inferiore a quello percepito nella precedente carriera al momento del passaggio.

I decreti delegati stabiliranno una nuova disciplina per la corresponsione degli assegni speciali previsti dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dagli articoli 85 e 87 del regolamento per l'istruzione industriale approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969, attualmente in godimento del personale degli istituti tecnici, professionali e artistici.

ART. 8.

Al personale, di cui alla presente legge, che verrà collocato a riposo a partire dal 1° ottobre 1973, sarà corrisposto un trattamento provvisorio di pensione nella misura dell'ottanta per cento dello stipendio e degli altri eventuali assegni pensionabili in godimento all'atto della cessazione dal servizio, salvo conguaglio alla definitiva liquidazione.

ART. 9.

Ai docenti per il cui insegnamento è richiesto o consentito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che siano attualmente inquadrati nel ruolo B, ed a quelli che per gli stessi insegnamenti siano iscritti

*Identico.*

**Soppresso.**

ART. 10.

*Identico.*

Al personale docente e non docente che cesserà dal servizio nel periodo dal 1° maggio al 25 giugno 1975, in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, il trattamento di pensione e l'indennità di buonuscita o di previdenza saranno riliquidati sulla base del trattamento che avrebbe conseguito per effetto del riordinamento dei ruoli di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 e di cui all'articolo 5.

ART. 11.

*Identico.*

nelle graduatorie ad esaurimento ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603, e successive modificazioni e integrazioni, e 2 aprile 1968, n. 468, è riconosciuto il diritto all'inquadramento nel ruolo dei docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore di cui al comma secondo dell'articolo 3 della presente legge.

Tale diritto è riconosciuto anche a coloro che, in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, verranno iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1074, nonché ai vincitori dei concorsi relativi agli insegnamenti di cui al precedente comma che saranno banditi prima della cessazione del beneficio della non licenziabilità previsto per i docenti non di ruolo privi del titolo abilitante dal decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571.

## ART. 10.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, udito il parere di una commissione composta di dieci senatori e di dieci deputati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere su designazione dei presidenti dei gruppi stessi, integrata da 12 rappresentanti dei sindacati che organizzano il personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria, artistica nominati dal Ministro della pubblica istruzione su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e da quattro esperti dei problemi scolastici scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

Sarà garantita alle riunioni della commissione la presenza dei membri del Governo preposti ai Ministeri di competenza.

## ART. 11.

I decreti delegati conterranno le norme di attuazione della presente legge per le scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.

Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale nonché quelle delle province di Trento e Bolzano.

## ART. 12.

*Identico.*

## ART. 13.

*Identico.*

Con apposito decreto delegato si provvederà alla definizione degli organici delle scuole primarie, secondarie e artistiche della Val d'Aosta, e all'inquadramento del relativo personale, al quale si applicheranno le norme previste dalla presente legge.

L'applicazione delle norme della presente legge per la Valle d'Aosta si effettuerà in armonia con le disposizioni dello Statuto, sentita comunque la Regione.

ART. 12.

Al personale della scuola che fruisce di esonero sindacale spettano le indennità previste dalla legge 8 agosto 1972, n. 483.

Il secondo comma dell'articolo 2 della predetta legge si applica anche al personale direttivo e docente della scuola elementare collocato permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213.

ART. 13.

Gli articoli 18 e 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sono applicabili in via transitoria anche al personale non docente sprovvisto del titolo richiesto.

ART. 14.

Al personale non docente supplente di titolari assenti per esoneri sindacali o aspettative, assunti dopo la legge 28 ottobre 1970, n. 775, è applicabile per l'immissione in ruolo l'articolo 25 della stessa legge.

ART. 15.

Le norme delegate andranno in vigore dal 1° ottobre successivo alla data della loro pubblicazione e, comunque, non prima di 2 mesi da tale data, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre intercorra un più breve periodo di tempo.

ART. 16.

Con l'entrata in vigore delle norme delegate cesseranno di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni, di legge e di regolamento, comunque incompatibili con quelle della presente legge.

*Soppresso.*

ART. 14.

*Identico.*

ART. 15.

*Identico.*

ART. 16.

*Identico.*

ART. 17.

*Identico.*

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con le modalità indicate dal precedente articolo 10, le norme dei decreti delegati con quelle, in quanto compatibili, dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

La legge 30 novembre 1942, n. 1545, è abrogata.

ART. 17.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973 si farà fronte mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e con le modalità indicate dal precedente articolo 12, le norme dei decreti delegati con quelle, in quanto compatibili, dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

*Identico.*

ART. 18.

All'onere derivante dal precedente articolo 7, valutato in lire 467 miliardi annui, si provvede per la quota relativa all'anno finanziario 1973 con riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

*Identico.*

TABELLA

CATEGORIE DI PERSONALE	Parametri	Assegno annuo	
Personale ispettivo e direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica; personale direttivo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato; direttori didattici; professori dei ruoli A) e B) degli istituti e scuole di istruzione secondaria; professori di 1°, 2°, 3° e 4° ruolo degli istituti di istruzione artistica; personale amministrativo dei conservatori di musica, accademie di belle arti e accademie di arte drammatica e di danza.	609	1.440.000	
	535		
	530		
		443	1.300.000
		430	
		426	
		397	
		387	1.055.000
		341	950.000
		307	
	Insegnanti di ruolo C) ed equiparati; maestri elementari ed equiparati.	257	770.400
		243	
		208	
190		1.055.000	
307			
243			
208			
Personale non insegnante della carriera di concetto e categorie equiparate.		165	720.000
		370	1.055.000
		297	
	255	741.000	
	218		
Personale non insegnante della carriera esecutiva e categorie equiparate.	178	720.000	
	160	950.000	
	245		
	213	741.000	
	183	600.000	
	163		
	143		
Personale non insegnante della carriera ausiliaria e categorie equiparate.	140	950.000	
	178		
	165	720.000	
	143	600.000	
	133	600.000	
	113		



## PROPOSTE DI LEGGE

### N. 2047

#### ART. 1.

A partire dal 1° luglio 1973 e fino al 30 giugno 1974, sarà corrisposto al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado, esclusa l'università, un assegno mensile pensionabile di lire 35 mila.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'articolo 1, primo comma della legge 8 agosto 1972, n. 483, sono soppresse le parole: « sino alla approvazione del nuovo stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado ».

Con successiva legge si disporrà l'attribuzione al personale di cui sopra di un assegno pensionabile a decorrere dal 1° luglio 1974, secondo i principi che saranno stabiliti.

#### ART. 2.

Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, che hanno già conseguito il titolo di abilitazione corrispondente all'insegnamento per il quale sono incaricati o lo conseguiranno nella sessione dei corsi abilitanti speciali, sono nominati di ruolo, con decorrenza 1° ottobre 1973.

Gli insegnanti di cui al presente articolo mantengono la cattedra o il posto che attualmente ricoprono.

Per quegli insegnanti, che, trovandosi nelle condizioni previste dai precedenti comma risultano inclusi in graduatorie ad esaurimento compilate in applicazione di precedenti provvedimenti legislativi, la decorrenza della nomina in ruolo è quella prevista dalla graduatoria ad esaurimento in cui sono inclusi.

Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto fisserà le modalità ed i tempi per l'assegnazione definitiva della cattedra o posto e della sede.

#### ART. 3.

Al maggiore onere per l'anno finanziario 1973 si fa fronte con corrispondente riduzione dei capitoli 3521 e 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**N. 1750**

**ART. 1.**

Ai professori abilitati, incaricati a tempo indeterminato ed usufruenti del beneficio della non licenziabilità, in servizio da almeno due anni con qualifica non inferiore a « buono », viene applicata la progressione giuridica ed economica della carriera al pari degli insegnanti di ruolo.

**ART. 2.**

I posti occupati dagli incaricati di cui all'articolo precedente sono disponibili solo per assegnazione di sede, ai sensi delle graduatorie formulate in applicazione del disposto delle leggi speciali per assunzione in ruolo, nonché per nomine di docenti vincitori di concorsi e per trasferimenti del personale di ruolo.

**ART. 3.**

Agli insegnanti usufruenti dei benefici di cui all'articolo 1 vengono estese tutte le altre norme in vigore per il personale di ruolo, fatti salvi i diritti derivanti agli interessati di cui all'articolo 2.

**ART. 4.**

Ai fini dell'applicazione della presente legge gli incaricati esonerati dall'insegnamento ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249, sono considerati in effettivo servizio, a tutti gli effetti compreso il periodo di prova.

**ART. 5.**

Gli oneri finanziari vanno accertati e impegnati col bilancio 1975.

## N. 2116

### ART. 1.

Al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado, esclusa l'università, è esteso l'assegno perequativo nella misura e con la decorrenza previste per i dipendenti statali.

All'articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 483, sono soppresse le parole: « sino all'approvazione del nuovo stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado ».

### ART. 2.

Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, che hanno già conseguito il titolo di abilitazione corrispondente all'insegnamento per il quale sono incaricati o lo conseguiranno nella sessione dei corsi abilitanti speciali, sono nominati di ruolo, con decorrenza 1° ottobre 1973.

Essi mantengono la cattedra o il posto che attualmente ricoprono.

Per quegli insegnanti, che, trovandosi nelle condizioni previste dai precedenti comma risultano inclusi in graduatorie ad esaurimento compilate in applicazione di precedenti provvedimenti legislativi, la decorrenza della nomina in ruolo è quella prevista dalla graduatoria ad esaurimento in cui sono inclusi.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, fisserà le modalità ed i tempi per l'assegnazione definitiva della cattedra o posto e della sede.

### ART. 3.

Al maggiore onere per l'anno finanziario 1973 si fa fronte con corrispondente riduzione dei capitoli 3521 e 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### ART. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.